

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **231/1983** (ECLI:IT:COST:1983:231)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ROSSANO**

Camera di Consiglio del **23/03/1983**; Decisione del **15/07/1983**

Deposito del **21/07/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14650 14651**

Atti decisi:

N. 231

ORDINANZA 15 LUGLIO 1983

Deposito in cancelleria: 21 luglio 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 205 del 27 luglio 1983.

Pres. ELIA - Rel. ROSSANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 31 gennaio 1949, n. 21

(Aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni in favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, con sede in Perugia) e dell'art. 5 dello Statuto dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani approvato con d.P.R. 18 luglio 1957, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1979 dal Pretore di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Sechi Anna Maria ed altri e l'Opera nazionale assistenza agli orfani dei Sanitari italiani - ONAOSI, iscritta al n. 764 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 del 29 dicembre 1979.

Visti l'atto di costituzione dell'ONAOSI e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Michele Rossano.

Ritenuto che il Pretore di Bologna, con ordinanza 15 maggio 1979, ha proposto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 31 gennaio 1949, n. 21 (aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani dipendenti da pubbliche amministrazioni in favore dell'ONAOSI, con sede in Perugia) e dell'art. 5 Statuto dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, approvato con d.P.R. 18 luglio 1957, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Ritenuto che l'ordinanza di rinvio non contiene la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito;

Considerato, pertanto, che non è stata rispettata la prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice "a quo" di esporre, nella ordinanza di rinvio, i termini ed i motivi della questione; che di conseguenza, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze nn. 26, 27, 51, 60 del 1983), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Considerato, inoltre, che sussiste altro motivo di manifesta inammissibilità perché l'impugnato art. 5 dello Statuto dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, approvato con d.P.R. 18 luglio 1957, è atto privo di forza di legge e, quindi, non è assoggettabile al controllo di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 31 gennaio 1949, n. 21 (aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari dipendenti da Pubbliche Amministrazioni in favore dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani con sede in Perugia) e dell'art. 5 Statuto dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani approvato con d.P.R. 18 luglio 1957, proposta dal Pretore di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.